



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
167	15/05/2026	216	02	02

Oggetto:

Ordinanza Ingiunzione a seguito di Verbale ARPAC Dip. Prov. Avellino n. 1 LA/BR del 25/05/2023 e Relazione Conclusiva avente Prot. ARPAC n. 50334 del 07/08/2023 - Società Guarino Srl.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) il D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in Materia Ambientale” nella Parte Quinta – Titolo I – artt. 267 e segg. disciplina le emissioni in atmosfera di impianti ed attività;

in particolare:

- l'art. 269 prescrive al comma 1 che *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento”*;
 - l'art. 272 disciplina le autorizzazioni generali cui possono aderire gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
 - l'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce al comma 1 secondo periodo che: *..OMISSIS... Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare ((la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis,)) o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente;*
 - l'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce al comma 2-bis che: *“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”*;
- b) la L. 689/1981 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;
- c) il Settore Ciclo Integrato delle Acque, competente ratione temporis all'applicazione delle sanzioni di che trattasi, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- d) con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n.528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui al D.Lgs.n.152/06 sono state attribuite alle U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale;
- e) Con D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024 in attuazione della L.R. n 6/2024, la Regione Campania ha provveduto ad una riorganizzazione dei propri uffici all'esito della quale la “Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” e la “UOD 501705 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino” hanno acquisito rispettivamente le seguenti denominazioni **“Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione”** e la **“U.O.S. 216.02.02 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno.”**, mantenendo le pregresse competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 0465870 del 07/10/2020 l'allora U.O.D. 50.17.05, trasmessa anche all'ARPAC con richiesta di visita ispettiva, diffidava la ditta Guarino Srl per la mancata comunicazione di messa in

esercizio e a regime, oltre alla trasmissione dei referti delle analisi periodiche (triennali) delle emissioni in atmosfera relative agli anni: 2010-2013-2017 per l'impianto di "produzione di polistirolo", sito in Flumeri (AV) Area ASI Strada Provinciale n. 235, autorizzato alle emissioni in atmosfera con il provvedimento autorizzativo D.D. n. 159 prot.n. 519615 del 16/06/2010 ai sensi dell'art. 269^o del T.U.A;

- con successiva nota, trasmessa via pec, in data 31/03/2023, PG/2023/0175498, stante il mancato riscontro alla diffida, l'allora U.O.D. sollecitava nuovamente la ditta all'inoltro della documentazione già precedentemente richiesta;

- con nota/pec del 07/08/2023 prot.n.0050334/2023, acquisita dalla precitata U.O.D. in pari data al PG/2023/0395970, il Dipartimento Prov.le ARPAC di Avellino comunicava: "che il giorno 25 maggio 2023 veniva eseguita, a cura di personale dell'Agenzia, su richiesta di questo Ufficio con nota del 31/03/2023 PG/2023/0175498, un sopralluogo presso la Ditta Guarino Srl, sita in Zona Industriale- ASI Valle Ufita del Comune di Flumeri (AV), giusto verbale n. 1 LA/BR del 25/05/2023, allegato in copia e di seguito ne rappresentano le risultanze.. OMISSIS.....Per quanto accertato non sono emerse criticità riguardanti le attuali emissioni in atmosfera prodotte per le effettive lavorazioni rispetto a quanto originariamente autorizzato, ma sono state rilevate le inadempienze rispetto agli obblighi ed alle prescrizioni dell'Autorizzazione in essa ricompresa e trasformazioni della linea produttiva riconducibili a modifiche non sostanziali. Pertanto, l'attività di controllo effettuata da questa Agenzia in data 25/05/2023 presso la ditta Guarino Srl in oggetto emarginata, ha restituito esiti di **non conformità** come di seguito riportato:

- in violazione all'Autorizzazione (D.D. N. 159 del 16.06.2010) ed alle prescrizioni rilasciata ai sensi dell'Art. 269 c. 2 del D.Lgs 152/2006 in quanto la ditta autorizzata "Guarino Srl" non ha comunicato, nei 90 giorni successivi all'autorizzazione, la messa in esercizio nonché la messa a regime degli impianti e non ha comunicato annualmente gli autocontrolli periodici prescritti dal 2011 al 2021, sanzionabile ai sensi dell'art. 279 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006;
- in violazione all'Autorizzazione ed alle prescrizioni dell'A.C. (D.D. N. 159 del 16.06.2010) rilasciata ai sensi dell'Art. 269 c. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in quanto la ditta autorizzata "Guarino Srl" per i rispettivi periodi di esercizio (2011 – 2022), non ha trascritto gli autocontrolli effettuati e le manutenzioni sul registro delle emissioni e lo stesso registro risulta vidimato solo in data 03.11.2022 dall'A.C., sanzionabile ai sensi dell'art. 279 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006;
- in violazione all'Autorizzazione dell'A.C. (D.D. N. 159 del 16.06.2010) rilasciata dall'A.C. ai sensi dell'Art. 269 c. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in quanto la ditta autorizzata "Guarino Srl" ha sottoposto lo stabilimento ad una modifica non sostanziale (modifica della linea produttiva) senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis sanzionabile ai sensi dell'art. 279 comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 152/2006;

- il verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo risulta essere stato regolarmente notificato alla Società, obbligata in solido, e al Rappresentante Legale p.t. ****OMISSIS***, così come trasmesso dall'ARPAC agli Uffici della Regione Campania con nota pec del 07/08/2023 prot.n. 0050334, acquisita dalla allora U.O.D. 50.17.05 in pari data al PG/2023/0395970;

- il trasgressore non ha fatto pervenire proprie memorie difensive, in merito a quanto rilevato dall'ARPAC e non risultano irrogate precedenti sanzioni, per violazioni al D.lgs. n. 152/06, a carico della Società Guarino Srl;

CONSIDERATO che alla luce della documentazione agli atti d'ufficio, risultano accertate violazioni di legge espressamente assoggettate a sanzione amministrativa, e che l'accertamento e la contestazione delle stesse risultano effettuati nel rispetto di tutti gli elementi richiesti dalla legge 24/11/1981 n. 689 ai fini dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa;

RITENUTO per quanto considerato, si possa procedere nei confronti della Società "Guarino Srl" quale obbligata in solido e nei confronti del Rappresentante Legale p.t. ****OMISSIS***, per l'impianto destinato all'attività di "produzione di EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato)" sito, all'epoca dei fatti contestati, in Flumeri (AV) alla Zona Industriale ASI Valle Ufita, all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- violazione ai sensi dell'art. 279 c.2 bis del D.Lgs. 152/06 rispetto alla quale determinazione costituisce elemento oggettivo la reiterazione di condotta illecita per le diverse fattispecie omissive

e le numerose annualità di riferimento (anni dal 2011 al 2021), dacché ne consegue l'applicazione della sanzione corrispondente al doppio del minimo edittale pari a € 2.000,00 (euro duemila/00);

- violazione ai sensi dell'Articolo 279 c. 1 secondo periodo, rispetto alla quale determinazione è possibile applicare il minimo edittale pari a pari a € 300,00 (euro trecento/00) in quanto trattasi di prima contestazione;
- che in applicazione del cd "*Principio di Continuità*", la società Guarino Srl, anche a seguito delle variazioni societarie intervenute, continua ad essere titolare di tutti i diritti e gli obblighi (inclusi quelli sanzionatori).

VISTI

- la L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.150 dell'01/09/2011;
- il D.D. n.159 del 16/06/2010;
- la D.G.R. n.478 del 10/09/2012 e s.m.i.;
- la D.G.R. Campania n. 408 del 31/07/2024;
- D.G.R.C. n. 589 del 06/08/2025.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Funzionario Ambientale Antonio Mari, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento sia del Responsabile del Procedimento che del Dirigente.

DECRETA

di ordinare ed ingiungere al Sig. ****OMISSIS***, nato a Mirabella Eclano (AV) il **OMISSIS* ed ivi residente alla via ****OMISSIS****, in qualità di Legale rappresentante della Società avente sede, all'epoca dei fatti contestati, in Flumeri (AV) - Area Ind.le ASI Strada Provinciale n. 235, ed alla stessa società, obbligata in solido, per la violazione dell'art. 279 comma 1 secondo periodo e anche del comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento al verbale di accertamento e contestazione ARPAC di cui in premessa, il pagamento della somma di € 2.300,00 (duemilatrecento/00), in favore della Regione Campania entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Il pagamento dovrà avvenire mediante il sistema PagoPa, attraverso il link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione *Altre forme di pagamento*, utilizzando il **codice tariffa 574**, con indicazione della seguente causale: capitolo E00168, entrate da sanzioni amministrative, ex D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, U.O.S. 216.02.02, indicando il numero del presente Decreto Dirigenziale e la relativa data. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà quindi essere inviata a mezzo pec al seguente indirizzo istituzionale: autorizzazioniambientali.avellino@pec.regione.campania.it;

AVVERTE CHE

- avverso la presente Ordinanza-Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo, ai sensi dell'art. 22 della L.689/81 e ss.mm.ii., l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica a pena di inammissibilità, può proporre opposizione al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;
- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'ingiunto entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza – Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla U.O.S. su citata, che si riserverà di decidere in merito;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute e non versate secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.689/81 e ss.mm.ii., anche mediante le procedure previste dal Titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di spese.

Il presente provvedimento è notificato a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento e/o con PEC ai seguenti destinatari:

- Sig. ****OMISSIS***, nato a *****OMISSIS***** ed ivi residente alla via ****OMISSIS**** in qualità di Legale rappresentante della predetta Società anche via PEC: guarinoeps@pec.it;
- Società Guarino Srl quale obbligata in solido – indirizzo PEC: guarinoeps@pec.it
- Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino, organo accertatore che ha elevato il verbale in oggetto.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" del sito web regionale.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa